Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

N. R.G. 5195/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Rascioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **5195/2017** promossa da:

APIMA – **Associazione provinciale Imprese di Meccanizzazione ed Agricole**, con il patrocinio dell'Avv.ti Alberto Lucchetti e Avv. Francesca Paoletti elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Ancona Corso Mazzini n. 156,

APPELLANTE

contro

OFFICINA DELLA STRADA di PEVERIERI GIULIANO con il patrocinio dell'avv. Fabrizio Tonni , elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Ancona via Marsala n. 21;

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni con note di trattazione scritta autorizzate ex art. 83 del D.L. 17.03.2020 n.18 così come modificato dall'art.36 del D.L. 08.04.2020 n.23 e poi convertito dalla L.24.04.2020 n.27;

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020
RG n. 5195/2017
Repert. n. 3597/2020 del 09/11/2020
Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

per parte appellante: "*piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, Giudice del gravame, anche in forza dell'art. 46 c.p.c., in totale riforma della impugnata sentenza, rigettare l'opposizione e, dichiarata la Ditta Officina della Strada di Peverieri Giuliano debitrice nei confronti di APIMA della domma di € 3.987,95 respingere l'opposizione e condannare l'opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio". Insistendosi altresì, si opus, per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate ed allo stato non ammesse. Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio".*

per parte appellata: "*Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa in via principale nel rito : respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal GDP di Ancona n°228/2017 decisa in data 20.04.2017 con cui è stato reso nullo il decreto ingiuntivo opposto e rimessa la controversia al giudizio degli arbitri In via strettamente subordinata nel merito: revocare nel merito con ogni conseguente statuizione il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Ancona n° 198/2016 depositato in data 29.02.2016 e notificato il 17.04.2016 ai danni dell'opponente in quanto il credito vantato dalla opposta non appare dovuto e comunque non provato.*
In via istruttoria: ci si oppone alla prove per testi articolata da controparte in quanto inammissibile perche le circostanze ivi dedotte sono da provare unicamente a mezzo documenti Con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'opposta al pagamento delle spese della causa di opposizione. Con vittoria di spese ed onorari di lite.".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione l'Officina della Strada di Giuliano Peverieri proponeva avanti al GdP di Ancona opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2016 emesso in data 29.02.2016 con cui, su ricorso della APIMA, veniva ingiunto il pagamento di € 3.987,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 526,00 oltre accessori di legge.

La parte opponente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:

- l'incompetenza funzionale del Giudice adito, ritenendo invece competente sulla controversia il Collegio Arbitrale ex art 24 dello Statuto dell'Associazione APIMA, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto l'esecuzione di norme statutarie che impongono il versamento di contributi annuali in ragione dell'appartenenza all'Associazione;
- in ogni caso, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte in quanto le fatture alla base del decreto ingiuntivo non sarebbero documenti idonei a determinare *l'an* e il *quantum* della quota sociale, essendo necessaria la verifica sulla scorta dei bilanci

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020
RG n. 5195/2017
Repert. n. 3597/2020 del 09/11/2020
Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

dell'associazione e delle delibere di approvazione della copertura delle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti all'art. 2 dello Statuto.

Per tali ragioni l'Officina della Strada di Peverieri Giuliano, con l'opposizione a d.i., in primo grado, chiedeva di dichiarare l'incompetenza del Giudice adito a favore del collegio arbitrale e nel merito revocare il d.i. emesso dal GdP, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata in data 4 gennaio 2017, APIMA chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo:

- l'infondatezza della eccezione di incompetenza del GdP poiché la controversia relativa al recupero di un credito verso un ex socio moroso per corrispettivo di servizi resi (di tenuta di contabilità della sua impresa, rilevamento e rielaborazione di dati statistici ed economici) non rientrerebbe in quelle previste dalla clausola arbitrale di cui all'art. 24 dello Statuto;
- nel merito, le quote associative erano state chieste in conformità alla delibera dalla Giunta esecutiva APIMA e i corrispettivi servizi resi al socio erano stati richiesti in base alle tabelle deliberate dalla Giunta .

In assenza di attività istruttoria la causa veniva decisa con sentenza depositata il 26.04.2017. Con la sentenza ivi impugnata il Giudice di Pace di Ancona accoglieva l'eccezione preliminare di incompetenza e dichiarava nullo il decreto ingiuntivo impugnato, rimettendo la controversia agli arbitri e condannando APIMA alle spese di giudizio liquidate in euro 870,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA, sulla base della seguente motivazione:

- non è provata l'espulsione del socio come previsto dall'art. 8 dello Statuto, ma solo una missiva di richiesta di somme dovute con intimazione che, qualora non avesse provveduto al pagamento delle somme richieste, avrebbe perso la qualifica di socio ex art. 8 dello Statuto;
- "*essendo prevista la clausola compromissoria nello statuto ed eccepita dall'opponente, non resta che dichiarare la nullità del d.i. impugnato e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri*".

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

Con atto di appello notificato in data in data 21.07.2017 la APIMA impugnava la citata sentenza rassegando le conclusioni sopra riportate. A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha dedotto i seguenti vizi:

- omessa lettura da parte del GdP della clausola arbitrale di cui all'art. 24 dello Statuto di APIMA;
- omesso esame della natura del credito vantato da APIMA, che non avrebbe nulla a che vedere con l'applicazione e interpretazione di norme statutarie o deliberati degli organi della associazione, trattandosi di corrispettivi di prestazioni di servizi rese dall'APIMA; - il Giudice di primo grado non avrebbe rilevato l'infondatezza di quanto asserito dall'Officina, ovvero che il credito di APIMA riguarderebbe il rapporto associativo;
- l'omessa valutazione dei documenti in atti ai fini della prova del credito fatto valere da APIMA.

Con comparsa di costituzione, nel presente grado di giudizio si costituiva Officina della Strada di Peverieri Giuliano chiedendo di respingere l'appello e revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Ancona n. 198/2016, deducendo, anche nel presente grado, l'incompetenza del giudice adito.

Acquisita la documentazione delle parti non veniva eseguita altra attività istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le proprie conclusioni a seguito di deposito di note di trattazione scritta. Il Giudice il 20.05.2020 tratteneva la causa in decisione assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

***

L'appello risulta fondato nei termini che seguono.

Si deve preliminarmente rilevare che è stata correttamente proposta impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace tramite il mezzo dell'appello, in quanto l'art. 46 c.p.c. esclude che le sentenze del Giudice di Pace possano essere impugnate con regolamento di competenza: "*le disposizioni degli articoli 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace*".

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

Si deve poi rilevare che i motivi di appello di APIMA riguardanti l'omessa -o meglio erronea- lettura dell'art. 24 dello Statuto dell'associazione APIMA e l'omesso esame della natura del credito vantato da APIMA sono fondati.

In particolare l'art. 24 dello Statuto dell'Associazione APIMA prevede che "*Tutte le controversie che possono sorgere tra gli associati, rappresentati dall'Associazione, sulla interpretazione e l'applicazione delle norme del presente statuto, del regolamento interno e sui deliberati degli organi dell'Associazione saranno deferite, per la risoluzione, ad un collegio arbitrale.*"

In punto di interpretazione della clausola compromissoria devono infatti tenersi a mente due principi fondamentali: innanzitutto la convenzione di arbitrato è un negozio giuridico privato e, per effetto dell'art. 1324 c.c. (che prevede l'applicabilità delle norme che regolano i contratti agli atti unilaterali tra vivi), a tale negozio si applicano le regole di interpretazione di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. e, in particolare, il principio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti (cfr., ad esempio, Cass., 27 gennaio 2015, n. 1498; Cass., 30 settembre 2105, n. 19546); in secondo luogo, il principio del *favor* per l'arbitrato. Tale principio si desume dall'art. 808-quaterc.p.c., introdotto dalla riforma del 2006, secondo cui "*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*" ed infatti così si è espressa la Suprema Corte "*la clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nel contratto medesimo*" (cfr. Cass. sez. 1, sent n.28485 del 22/12/2005 Cass., 20 giugno 2011, n. 13531; Cass. sez. 6 - 3, Ord. n. 26553 del 22/10/2018).

Tuttavia tale ultimo criterio, richiamato anche da parte appellata, è un criterio di interpretazione residuale, operante solo qualora vi siano dubbi sui limiti della clausola compromissoria.

Nel caso di specie la clausola compromissoria non pone alcun problema interpretativo nel delineare il suo l'ambito di applicazione oggettivo: si tratta delle controversie

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

sull'"*interpretazione e applicazione delle norme*" e specificatamente delle "*norme dello Statuto, del regolamento interno*" e "*sui deliberata dell'Associazione*". Si tratta dunque di controversie il cui parametro normativo di riferimento sono le norme vincolanti per gli associati.

Dal punto di vista soggettivo, lo Statuto stabilisce poi che deve trattarsi di controversie "*tra associati"*, ma non include anche quelle tra associati e associazione (in cui potrebbero rientrare i contenziosi per il pagamento delle quote associative o per il recupero dei corrispettivi non pagati per l'esecuzione di servizi riservati agli associati), né le esclude espressamente.

Facendo applicazione dell'art. 1362 c.c., alla luce dello Statuto nel suo complesso e degli scopi dell'Associazione, si ritiene che la volontà negoziale emergente dall'atto sia quella di limitare la competenza arbitrale alle sole controversie fra associati, nell'ottica di garantire agli stessi un accesso a una forma di giurisdizione più celere e alternativa a quella ordinaria e snellire la gestione delle controversie tra gli stessi, volontà che si desume anche dall'art. 2 lett. d) ove tra gli scopi sociali vi è anche "*la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgono fra gli associati svolgendo opera di conciliazione fra gli stessi promuovendo, all'occasione, amichevoli intese ed arbitraggi*". Non potrebbe ritenersi diversamente neppure valorizzando la locuzione *"rappresentati dall'associazione"* (art 24 Statuto), locuzione che, sia che si voglia ritenere riferita al ruolo di rappresentanza dell'Associazione ex art. 2 lett. i) dello Statuto ("*la rappresentanza della categoria nella sua evoluzione, concorrendo a promuovere le iniziative a livello politico e presso le Pubbliche Istituzioni ..*") o a quella dell'art. art. 2 lett. c) ("*la rappresentanza e l'assistenza degli associati nelle vertenze collettive e individuali di lavoro ed economiche*"), non è idonea a includere nel perimetro soggettivo della clausola compromissoria le controversie tra l'Associazione in proprio - quale autonomo soggetto giuridico ancorché non dotato di personalità giuridica- e i singoli associati.

Ebbene, la presente controversia origina dall'ingiunzione di pagamento richiesta da parte di APIMA di somme di denaro dovute a titolo di quote associative e di corrispettivi per servizi resi all'associato (v. fatture fascicolo monitorio). È dunque evidente che nel caso di specie l'Associazione agisce non in rappresentanza di un singolo associato, quanto in proprio e a

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

tutela del proprio credito. La controversia non rientra dunque nell'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 24 dello Statuto.

Pertanto, va riformata la sentenza resa dal Giudice di Pace nel punto in cui ha annullato il decreto ingiuntivo rimettendo la controversia al collegio arbitrale e va affermata invece la competenza del giudice ordinario.

La domanda deve essere inoltre decisa nel merito da questo giudice in quanto non si verte in una delle ipotesi tassative di remissione della causa al giudice di primo grado di cui all'art. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/1992, n.5504 e Cass. sez. VI, 17/12/2019, n. 33456 nello specifica ipotesi di erronea declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace).

Entrando dunque nel merito, occorre valutare la fondatezza della pretesa dell'APIMA, la quale in sede di primo grado era parte opposta e attrice in senso sostanziale: a quest'ultima spetta dunque l'onere di provare l'esistenza del credito, secondo gli ordinari criteri di prova. Spetta invece all'opponente (convenuto in senso sostanziale), ovvero all'attuale appellato, provare i fatti estintivi o modificativi del credito.

I crediti fatti valere dall'APIMA risultano tuttavia provati.

Quanto al credito vantato per la quota associativa, infatti, l'art. 7 dello Statuto prevede che "*ogni aderente è tenuto a versare all'Associazione i contributi sindacali nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal consiglio, secondo le necessità del bilancio per la copertura delle spese ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali previsti all'art. 2 del presente statuto, oltre ad un contributo iniziale da corrispondersi una tantum all'atto di iscrizione*".

Sotto questo profilo, l'Officina non ha contestato l'esistenza di un debito per il pagamento di quote associative, ma ha contestato le modalità di determinazione delle stesse. Ha lamentato infatti che l'APIMA avrebbe fissato i contributi unilateralmente e al di fuori dei parametri indicati all'art 7 dello Statuto. L'APIMA ha tuttavia prodotto in giudizio le tabelle riportanti i contributi per le quote associative divise per scaglioni in base al fatturato annuo degli associati, approvate a partire dal 2012 (v. delibera giunta APIMA 24.11.2011 doc. 1 fascicolo APIMA di I grado).

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

Sul punto a nulla rileva il fatto che APIMA non abbia depositato in giudizio i bilanci associativi. Invero, la valutazione della congruità dei contributi associativi rispetto alle necessità per la realizzazione agli scopi associativi è rimessa all'organo consiliare (v. art. 15 Statuto lett.i) e la delibera dell'organo consiliare, in questo caso la delibera della giunta esecutiva dell'organo consiliare, è censurabile unicamente tramite impugnazione da parte dei membri del consiglio non presenti o dissenzienti, ma non è impugnabile dall'associato, in quanto invero "*le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento*" Sez. 6 - 1, Ord. n. 10188 del 10/05/2011).

Tanto meno l'associato può contestare la legittimità degli atti a valle - nella specie, richiesta di pagamento della quota associativa- adottati sulla base di una delibera valida ed esecutiva (perché non impugnata dai soggetti legittimati) e vincolante per tutti gli associati, sulla base di vizi che non era legittimato a fare valere nei confronti della delibera.

Ne consegue che risulta provato il credito relativo alle quote associative rimaste inadempiute dell'odierno appellato.

L'Officina avrebbe potuto eventualmente contestare la corretta applicazione della tabella, per esempio adducendo che non sia stato correttamente chiesto il contributo rispetto a quanto previsto per il proprio profilo di fatturato; nulla tuttavia è stato dedotto sul punto.

Quanto al credito relativo ai corrispettivi per le prestazioni rese all'associato valgono analoghe considerazioni. In particolare l'Officina non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni rese dall'Associazione (adempimenti fiscali e tenuta della contabilità) resi in suo favore. Peraltro l'APIMA ha fornito anche prova scritta della prestazione resa all'associata producendo i documenti attinenti alla tenuta della contabilità dell'Officina della strada (v. CUD; dichiarazione IRAP, dichiarazione Unica 2014-2015 fascicolo di primo grado).

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

Ancora, l'APIMA ha prodotto in giudizio le tabelle relative ai costi dei servizi di cui l'associato ha beneficiato (v. delibera giunta APIMA 24.11.2011 doc. 1 fascicolo APIMA di I grado).

Anche la determinazione dei prezzi dei servizi resi agli associati, come la determinazione della quota associativa, è di competenza esclusiva dell'organo consiliare (v. art 15 lett. g e h dello Statuto); le determinazioni non sono impugnabili dagli associati, i quali possono lamentare soltanto l'eventuale errore nell'applicazione della delibera e delle tabelle, ma non sono legittimati a censurare il contenuto della stesse per violazione dello Statuto o della legge.

Ne consegue che risulta fondato anche il credito vantato da APIMA per i corrispettivi dei servizi resi all'associato.

Quindi ed in conclusione l'appello va accolto perché fondato e la sentenza impugnata riformata, con il conseguente rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore della APIMA appellante con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia e all'attività processuale effettivamente svolta con esclusione, quindi, della voce relativa alla fase trattazione/istruzione ivi assente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 5195/2017 R.G., così provvede:

In accoglimento dell'appello proposto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado n. 228/2017 emessa dal Giudice di Pace di Ancona in data 28.05.2018;

RITENUTA la controversia esclusa dalla competenza del collegio arbitrale;

RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Officina della Strada di Peverieri Giuliano;

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152

Sentenza n. 1368/2020 pubbl. il 09/11/2020

CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 198/2016 emesso in data 29.02.2016 dal Giudice di Pace di Ancona;

DICHIARA TENUTA e CONDANNA l'Officina della strada di Peverieri Giuliano al pagamento in favore di APIMA delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.085,00 a titolo di compenso professionale (di cui €. 870,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.215,00 per il giudizio di secondo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Ancona, 5 novembre 2020

Il Giudice

d.ssa Valentina Rascioni

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in Tirocinio dott.ssa Giorgia Cecchini.

Firmato Da: RASCIONI VALENTINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7a2388832ef178f3510b929b23ae9152